



Consorzio Nazionale della Piccola e Media Impresa  
per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

## **REGOLAMENTO CONSORZIO APIRAEE**

Articolo 1	Oggetto	3
Articolo 2	Categorie Merceologiche	3
Articolo 3	Ammissione del Consorziato	4
Articolo 4	Recesso-Esclusione	6
Articolo 5	Quote di partecipazione, quote associative annuali e ulteriori contributi	7
Articolo 6	Contributi consortili	8
Articolo 7	Garanzie	11
Articolo 8	funzionamento dell'Assemblea	11
Articolo 9	Controlli e Sanzioni	12
Articolo 10	Accertamenti e Sanzioni da parte dei Centri di Coordinamento	14
Articolo 11	Libri Consortili	14
Articolo 13	Marchi dei Consorziati	16
Articolo 14	Rapporto con soggetti terzi non consorziati	16
Articolo 15	Informativa ex art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)	17

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, come previsto dallo Statuto, (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto) del "Consorzio APIRAEE", d'ora innanzi denominato "Consorzio", il funzionamento interno del Consorzio.

Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

## **Articolo 2**

### **Categorie Merceologiche**

Sono prese in considerazione le AEE appartenenti alle seguenti Categorie Merceologiche, così come riportate nell'Allegato III (IV) al D.Lgs. 14/03/2014 N. 49:

- 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
- 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>
- 3. Lampade
- 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (**con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm**), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
- 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (**con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm**), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

- 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Pile o accumulatori portatili

Batterie o accumulatori per veicoli

Pile o accumulatori industriali

Componenti di AEE, sottoinsiemi, materiali di consumo, rifiuti speciali con esclusione di quelli non riconducibili a quanto previsto dallo Statuto.

### **Articolo 3**

#### **Ammissione al Consorzio**

Per poter aderire al Consorzio, il soggetto interessato deve inviare apposita richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, corredata delle dichiarazioni di cui all'art. 4 dello Statuto, redatte in conformità al modello appositamente predisposto a cura del Comitato Tecnico (art. 17 dello Statuto).

La richiesta di adesione può essere presentata anche tramite mezzi elettronici sottoscrivendo l'apposito modulo, scaricabile dal sito del consorzio e/o richiesto all'ufficio preposto; in ogni caso, deve essere sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta di adesione dovrà essere integrata dalla seguente documentazione:

- a) Allegato Modulo Dichiarazione Cat. AEE – All. IV D.Lgs. 49/2014, e/o
- b) Allegato Modulo Dichiarazione Cat. Pile e Accumulatori D.Lgs. 188/2008
- c) Modello di variazione dati per cessione di ramo d'azienda, trasferimento, fusione e affitto d'azienda, corredato da documento (atto notarile di cessione, trasferimento ecc.) comprovante l'avvenuto trasferimento.
- d) Visura Camerale Aggiornata
- e) Disposizione Bonifico Quota di Partecipazione (una-tantum)
- f) Autocertificazione della qualifica di produttore/importatore di AEE
- g) Autocertificazione della qualifica di produttore/importatore di Pile e Accumulatori
- h) Autocertificazione della qualifica di:
  - a. Distributore

- b. Raccoglitore
- c. Trasportatore
- d. Ricilatore/recuperatore
- i) Documento di costituzione di Associazione Imprenditoriale di Categoria
- j) Documento di riconoscimento dello status di Confederazione nazionale/territoriale

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ricevuto il parere di congruità sui requisiti tecnici relativi alla domanda di ammissione di un potenziale consorziato, procede a dare disposizione di invio a quest'ultimo di comunicazione scritta contenente:

- (i) La ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione,
- (ii) gli eventuali importi del contributo consortile annuo,
- (iii) l'importo contributo ambientale
- (iv) importo delle sanzioni pecuniarie

Sulla domanda di adesione al Consiglio d'Amministrazione delibera l'organo amministrativo ai sensi dello statuto

Nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni, viene data comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di approvazione, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla riscossione degli importi dovuti dal nuovo Consorzio.

A seguito di tali adempimenti, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione dispone l'iscrizione del nuovo Consorzio nel libro dei Consorziati.

#### **Articolo 4**

##### **Recesso – Eclusione**

Come previsto (art. 4 dello Statuto) il recesso del Consorzio è ammesso in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di

Amministrazione con raccomandata A.R.. Il recesso sarà operativo secondo le seguenti modalità:

- ✓ Recesso per adesione ad altro Sistema Collettivo o per costituzione di nuovo Sistema Individuale

Il recesso avrà effetto immediato, salvo restando l'adempimento delle obbligazioni, ivi compresi gli obblighi di finanziamento, assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e agli esercizi precedenti e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

- ✓ Recesso per cessazione attività (liquidazione/fallimento)

Il recesso avrà effetto immediato e comporterà da parte di APIRAEE la comunicazione di tale informazione al CdC RAEE ed al Comitato di Vigilanza e Controllo. La comunicazione della cessata attività deve essere trasmessa con raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve essere corredata dai documenti comprovanti l'avvenuta cancellazione dal Registro Camerale ovvero l'avvio della procedura di liquidazione e/o l'avvio della procedura fallimentare, nonché la cancellazione dal Registro AEE e/o dal Registro Pile ed Accumulatori.

Il consorzio comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del consorzio stesso, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 49/2014

- ✓ Recesso per fusione, incorporazione, cessione e/affitto di ramo d'azienda

Il consorziato cedente deve trasmettere entro 30 giorni dall'avvenuto atto di fusione, incorporazione, cessione e/o affitto di ramo d'azienda comunicazione a mezzo raccomandata o posta certificata al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto trasferimento completa di:

- ❖ Dati identificati del subentrante (Ragione Sociale, sede legale/operativa, Partita Iva ,Iscrizione al Registro Imprese)
- ❖ Nominativo di un contatto aziendale del subentrante
- ❖ Eventuale richiesta di cessazione dalla qualità di consorziato per perdita dei requisiti di produttore di AEE e/o di Pile e Accumulatori

Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia Atto Notarile e/o Visura Camerale aggiornata da cui risulti l'avvenuto trasferimento
2. Visura Camerale del Subentrante

Dietro indicazione del CdA l'ufficio preposto contatterà il subentrante per proporre l'adesione al Consorzio che, in caso di accettazione **NON** sarà tenuto al versamento della quota partecipazione in quanto, come subentrante, l'avrà acquisita all'atto dell'acquisto, con esclusione del caso di affitto di ramo d'azienda che non prevedendo acquisizione si configurerà come una nuova impresa tenuta al versamento dei contributi di cui all'art 5 del presente regolamento.

### **Esclusione**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'esclusione del consorziato (art. 4 dello Statuto) nel caso in cui il Consorziato violi una qualsiasi norma dello Statuto e/o del presente Regolamento.

In relazione a questa norma si specifica che tale fattispecie si integra ogni qual volta il consorziato:

- renda false dichiarazioni circa i volumi di AEE e/o di Pile ed Accumulatori immessi sul mercato
- ritardi reiteratamente le dichiarazioni di immesso e/o i relativi pagamenti
- arrechi danno all'immagine di APIRAEE
- entri in conflitto con gli scopi consortili.
- Non ottemperi agli obblighi di pagamento delle quote consortili annuali e dei contributi AEE e Pile di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Come previsto dallo Statuto, l'esclusione, avrà effetto immediato, e dovrà essere comunicata al consorziato entro 30 giorni dalla delibera consigliare assunta, mediante raccomandata A.R.

Sarà cura del consorzio trasmettere l'informazione dell'esclusione del Consorziato al CdC RAEE ed al Comitato di Vigilanza e Controllo.

## **Articolo 5**

### **Quote di partecipazione, quote associative annuali e ulteriori contributi**

Ciascun Consorziato, come previsto ai sensi dell'artt. 5 dello Statuto, deve contribuire alle spese relative al Consorzio con il versamento di una quota di partecipazione, un

contributo consortile annuo e di eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La quota di partecipazione (una tantum) è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione; in misura uguale per tutti i nuovi Consorziati, art. 12 dello Statuto lett. e

In caso di mancata determinazione di nuova quota da parte del Consiglio di Amministrazione, si intende in vigore quella in essere.

Gli eventuali contributi consortili annuali vengono definiti annualmente secondo il fabbisogno finanziario del Consorzio.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, può richiedere direttamente per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

Nel caso di Consorziati che richiedano l'ammissione senza avere ancora svolto attività d'impresa, ai sensi del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può determinare, una quota associativa minima che garantisca la partecipazione del soggetto richiedente alle spese di gestione del Consorzio.

Tutte le informazioni qui menzionate dovranno essere gestite in maniera tale da garantire la loro assoluta riservatezza e confidenzialità.

## **Articolo 6**

I consorziati sono tenuti a dichiarare, con cadenza periodica, al Consorzio i quantitativi di:

- ✓ apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al mercato domestico
- ✓ apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al mercato professionale
- ✓ pile e accumulatori portatili
- ✓ pile e accumulatori industriali
- ✓ pile e accumulatori veicoli



La periodicità della dichiarazione, dovrà essere rapportata ai quantitativi immessi nel mercato e potrà avere cadenza mensile o semestrale. Le scadenze dei periodi di dichiarazione, saranno rispettivamente:

- Mensile: il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento
- Semestrale: il giorno 20 del primo mese successivo al semestre di riferimento

(all. 1 – calendario dichiarazioni immesso)

In caso di mancato rispetto delle scadenze di cui sopra il Consorzio, superato il limite di 5 (cinque) giorni, provvederà a compilare una dichiarazione di immesso presuntiva, calcolata sulla base dell'ultima dichiarazione ricevuta. La dichiarazione presuntiva verrà inoltrata al consorziato per accettazione. Se, scaduto il termine di ulteriori giorni 5 (cinque) il consorziato non provvederà a modificare i quantitativi presuntivi seguirà il calcolo dei contributi relativi. La comunicazione di immesso così emessa non potrà più essere modificata fino alla dichiarazione successiva.

**a) Contributo per la gestione dei RAEE Domestici (ECR) e del contributo per la gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori portatili.**

I Consorziati sono tenuti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, oltre che con il pagamento delle quote di adesione ed eventuali quote annuali di cui al precedente articolo 4, al versamento del contributo per la gestione dei RAEE e/o del contributo per la gestione dei rifiuti da pile ed accumulatori per ciascuna categoria merceologica di appartenenza e per la quale sono iscritti al Consorzio.

Il contributo di trattamento è differenziato per categoria di prodotto e/ o per raggruppamento, così definiti ai sensi dell'all. 3 al D.lgs. 49/2014 ed al D.M. 185/2007 e dal D.lgs. 188/2008.

Il contributo è aggiornato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. n.49/2014 e suoi aggiornamenti circa modalità di imputazione dei costi di gestione dei RAEE e decorrenze, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. 188/2008 e suoi aggiornamenti circa modalità di imputazione dei costi di gestione derivanti dai rifiuti da pile ed accumulatori e decorrenze.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità e le tempistiche di riscossione.

Le quote destinate alla copertura dei costi di smaltimento sono determinate sulla base di un metodo di calcolo definito dal Consiglio di Amministrazione

Al fine della copertura dei costi di gestione del Consorzio, sarà comunque dovuta al Consorzio una quota minima comprensiva dei contributi AEE e/o Pile e Accumulatori portatili per le apparecchiature e/o le pile ed accumulatori effettivamente immessi e della quota a copertura di tali costi.

La quota minima è stabilita dal CdA ed approvata dall'Assemblea. In caso di mancata determinazione di nuova quota da parte del Consiglio di Amministrazione, si intende in vigore quella in essere.

Tale quota verrà suddivisa in due fatturazioni semestrali sulla base dell'immesso dell'anno precedente salvo conguaglio in caso di superamento della soglia a consuntivo.

Oltre allo scopo di finanziamento del sistema i dati di immesso devono essere forniti al Consorzio anche ai fini delle rendicontazioni dovute in forma aggregata agli organi preposti, a tale scopo il consorziato è tenuto a consultare il Regolamento relativo alla comunicazione dei dati annuali redatto dal Centro di Coordinamento RAEE e consultabile nel sito del Consorzio nell'area "documenti".

Nel caso in cui il soggetto che intende aderire al Consorzio non sia una azienda obbligata alla gestione dei RAEE e dei rifiuti da pile ed accumulatori i contributi per lo smaltimento non sono dovuti.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la corretta applicazione dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento, riservandosi anche la possibilità di verifiche ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'azienda non si rendesse disponibile, ancorché non ancora consorziata, a tali verifiche, si riserva - a sua discrezione - di valutare tale comportamento come tacita rinuncia all'adesione; qualora si tratti di un'impresa già Consorziata, si riserva di deliberare l'esclusione del medesimo Consorziato.

b) **Corrispettivi di rimborso dei costi per la gestione dei RAEE Professionali e di pile e accumulatori industriali e/o veicoli**

I Consorziati sono tenuti al versamento di una quota fissa annuale per la copertura della quota parte dei costi di gestione del consorzio e al pagamento, a fronte di un preventivo emesso dal Consorzio, dei costi relativi alla gestione di RAEE e/o di Pile ed Accumulatori industriali e/o veicoli oggetto del preventivo stesso.

Nel caso il Consorzio fosse tenuto sia alla gestione di RAEE domestici e/o di rifiuti da pile e accumulatori portatili ed alla gestione di RAEE professionali e/o di rifiuti da pile e accumulatori industriali e/o veicoli non è tenuto al versamento della quota fissa prevista per la copertura della quota parte a copertura dei costi di gestione.

## **Articolo 7**

### **Garanzie**

Il Consiglio di Amministrazione, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e degli altri consorziati, ha la facoltà di richiedere una fideiussione bancaria a prima richiesta stipulata dalla impresa stessa con primario istituto di credito.

## **Articolo 8**

### **Funzionamento dell'Assemblea dei Consorziati**

Il funzionamento del Consorzio è gestito attraverso l'organo assembleare.

L'assemblea può essere di natura straordinaria o ordinaria.

L'assemblea Ordinaria è regolamentata dall' art. 10 dello Statuto e quella Straordinaria dall'art. 11 dello Statuto.

La convocazione avviene, per entrambe le Assemblee, mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio e divulgato attraverso il sito web [www.apirae.it](http://www.apirae.it), con almeno quindici giorni di anticipo prima del giorno fissato per l'Assemblea, o con almeno 5 giorni di anticipo in caso di particolare urgenza, ad ogni consorzio verrà inviato l'avviso di pubblicazione a mezzo posta elettronica, con avviso di ricevuta.

Hanno diritto di voto tutti i consorziati in regola con i pagamenti (art. 5 comma 1).

Hanno titolarità ad esprimere il proprio voto, secondo le modalità e i termini previsti all'art. 3 del presente Regolamento, il titolare e/o il Legale Rappresentante dell'impresa o suo delegato, in numero massimo di due (2).

La/le deleghe potranno essere espresse utilizzando l'apposito modulo pubblicato assieme alla convocazione, sottoscritto dal legale rappresentate e/o titolare dell'azienda corredato da copia di documento di identità

## **Articolo 9**

### **Controllo e Sanzioni**

Il Consiglio di Amministrazione esercita, in accordo con quanto previsto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei Consorziati, delle obbligazioni assunte con l'adesione al Consorzio; in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni comunicate da ciascun Consorziato nonché eventuali inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi. I controlli e le verifiche circa la veridicità delle informazioni che i Consorziati sono tenuti obbligatoriamente a fornire, al fine della determinazione delle loro quote di smaltimento, possono essere effettuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione tramite il Comitato Tecnico. Comunque il Consiglio di Amministrazione potrà disporre verifiche a sorteggio fra tutti i consorziati pari al 2 % dei consorziati iscritti per anno.

Tutti i Consorziati si impegnano a consentire al soggetto che effettuerà le verifiche, nelle normali ore lavorative e dietro preavviso scritto di almeno 15 giorni, l'accesso ai loro locali e alle loro scritture contabili. Il soggetto incaricato delle verifiche, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, potrà conseguentemente procedere con ispezioni presso ciascun Consorziato al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite da quest'ultimo, potrà esaminare ed estrarre copia dei documenti comprovanti il corretto assolvimento da parte del Consorziato dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio. Ciascun Consorziato si impegna a collaborare con il soggetto incaricato delle verifiche al fine di facilitare tali ispezioni. Qualora dall'attività di controllo effettuato dal soggetto incaricato delle verifiche, dovesse risultare la non veridicità delle informazioni fornite da un Consorziato, quest'ultimo dovrà sostenere le spese relative all'intervento del soggetto incaricato delle verifiche nonché a corrispondere al Consorzio la differenza tra quanto pagato in base alle dichiarazioni non veritiere e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse comunicato informazioni veritiere sin dalla data della prima richiesta maggiorate del 100%.

In ogni caso, il soggetto incaricato delle verifiche ovvero il medesimo Consiglio di Amministrazione, può richiedere direttamente per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento del Consorziato, provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato tale inadempimento assegnando a quest'ultimo un termine congruo per provvedere. Qualora il Consorziato non provveda nel termine anzidetto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che siano comminate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5 dello Statuto.

Qualora l'inosservanza degli obblighi consortili si protragga oltre il termine dell'invito ad adempiere, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni:

a) in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi periodici dovuti al Consorzio:

1) decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il Consorzio applicherà per ogni giorno di ritardo gli interessi moratori sugli importi fatturati pari all'interesse legale;

2) decorsi inutilmente 120 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il Consorzio applicherà per ogni giorno di ritardo gli interessi moratori sugli importi fatturati pari al doppio dell'interesse legale.

b) In caso di mancata presentazione o ricostituzione delle garanzie richieste dal Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento entro il termine deliberato dal Consiglio di Amministrazione, questo ultimo applicherà al Consorziato una penale pari allo 0,25% dell'importo della garanzia richiesta;

c) In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione ed informazione del Consorziato verso il Consorzio previsti dall'art.7, lettera c., il Consiglio di Amministrazione inviterà il Consorziato ad adempiere dando un termine di 30 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine determinerà l'applicazione di una penale pari al 10% della quota di adesione del Consorziato.

Qualora al Consorziato siano contestate le infrazioni elencate alle precedenti lettere a), b) e c) per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della gravità della reiterazione, potrà deliberare l'esclusione del Consorziato dal Consorzio ai sensi e con le forme dell'art. 9 dello Statuto, ai sensi dell'art. 20 punto 8 dello Statuto ed ai sensi del presente Regolamento.

I provvedimenti sanzionatori assunti a carico del Consorziato dal Consiglio di Amministrazione sono reclamabili entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla notifica della sanzione. Contro l'applicazione delle sanzioni è ammesso un solo ricorso al Consiglio di Amministrazione.

La delibera di esclusione del Consorziato assunta dal Consiglio di Amministrazione è reclamabile entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla notifica della delibera.

## **Articolo 10**

### **Accertamenti e Sanzioni da parte dei Centri di Coordinamento RAEE e Pile**

Le comunicazioni degli immessi sono soggette a comunicazione ai Centri di Coordinamento Nazionali ai fini della assegnazione dei punti di raccolta a ciascun sistema collettivo ed al conseguente adempimento degli obblighi di copertura dei costi e di organizzazione dei ritiri previsti in capo ai produttori.

Tali comunicazioni sono soggette a verifiche prese disposte presso le Sedi dei Sistemi Collettivi effettuati da Auditor esterni.

Le regole di comunicazione vengono stabilite annualmente dai Centri di Coordinamento e successivamente pubblicate nel sito del Consorzio.

Il Consorziato si impegna a prenderne visione e a trasmettere i dati conformemente a quanto previsto e nei termini stabiliti.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti dei CdC RAEE e Pile e di rilevamento di errore nelle comunicazioni degli immessi da parte degli auditor si riscontrasse che, tali errori siano imputabili al consorziato la sanzione comminata sarà automaticamente riversata.

I consorziati inoltre si impegnano a fornire le informazioni che gli auditor stessi riterranno opportuno formulare direttamente.

## **Articolo 11**

### **Libri consortili**

Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato, la data di adesione al Consorzio, la quota di adesione; (;)
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (ove nominato).

Alla conservazione dei libri provvede il Direttore Generale, se presente. In assenza del DG provvede il Presidente del CDA.

Ciascun Consorziato ha il diritto di esaminare presso la sede del Consorzio il libro dei Consorziati ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## **Articolo 12**

### **Marchio consortile**

Il Marchio consortile (di seguito "Marchio") è costituito dalla dicitura APIRAEE del quale forma parte integrale e sostanziale.

I Consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio è l'esclusivo titolare del Marchio sul quale i Consorziati non vantano alcun diritto o titolo o interesse.

Qualsiasi avviamento correlato al Marchio è di esclusivo beneficio del Consorzio.

L'uso del Marchio è consentito esclusivamente ai Consorziati, salvo espressa deroga concessa dal Comitato Tecnico (ove previsto), previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità espressamente indicate di volta in volta.

Fermo restando quanto precede, i Consorziati si obbligano a non registrare e/o utilizzare, in Italia o all'estero, il Marchio o qualsiasi altro marchio simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso.

I Consorziati si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare danno alla reputazione ed alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale. Il Consorzio provvederà, utilizzando il Fondo consortile o gli ulteriori versamenti eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento delle tasse necessarie per mantenere in vigore il Marchio.

Nel caso in cui alcuno dei Consorziati venisse a conoscenza di violazioni da parte di terzi dei diritti del Consorzio in relazione al Marchio, informerà immediatamente il Consorzio e presterà la propria collaborazione alle azioni che quest'ultimo decidesse di avviare per tutelare il Marchio.

Il Consorzio è l'esclusivo titolare del "dominio" web correlato (.it; .com;.net; .org)

## **Articolo 13**

### **Marchi dei Consorziati**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi esclusivamente all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio nell'ambito del proprio oggetto consortile e/o unitamente al Marchio.

Con riferimento ai marchi dei Consorziati, il Consorzio riconosce espressamente che degli stessi sono titolari i Consorziati e che il Consorzio, in virtù del presente Regolamento e della partecipazione dei Consorziati al Consorzio, non diventa titolare di alcun diritto o titolo o interesse sui marchi.

I Consorziati terranno in ogni caso il Consorzio indenne da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante (anche indirettamente) da eventuali rivendicazioni o contestazioni avanzate da terzi in relazione all'utilizzazione dei marchi, così come disposto dal presente articolo. A tale scopo, i Consorziati si impegnano, dietro richiesta scritta del Consorzio, ad intervenire a propria cura e spese (e per quanto di rispettiva competenza) in tutti i giudizi che dovessero essere promossi nei confronti del Consorzio in relazione all'uso dei marchi dei Consorziati.

## **Articolo 14**

### **Rapporto con soggetti terzi non Consorziati**

Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto, il Consorzio terrà contatti con organismi nazionali ed internazionali così come individuato al medesimo art. 4 ed



altresì promuoverà e concluderà accordi con imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

La scelta del Consorzio relativamente ai soggetti terzi con cui prendere accordi, sarà sempre ispirata al pieno rispetto delle normative in vigore e si svolgerà nell'ottica della riduzione dei costi a carico dei Consorziati. Spetta al Comitato Esecutivo la stesura di eventuali gare d'appalto e/o contratti con le imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

## **Articolo 15**

### **Informazione agli interessati**

*Api Raee Via Pianezza 123, 10151 – Torino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. \_\_\_\_\_ contattabile telefonicamente al n. \_\_\_\_\_ o via mail all'indirizzo email legale@apito.it viene effettuato il trattamento dei dati personali quali:*

1) *Dati relativi a persone fisiche che rappresentano l'impresa all'interno del Consorzio e cioè nell'Assemblea, Consiglio Direttivo, Giunta di Presidenza. In particolari potranno essere trattati nome-cognome/indirizzo di posta elettronica/numero di telefono. Tale trattamento è previsto sulla base delle disposizioni dello Statuto e pertanto il trattamento è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per la predetta finalità comporterà l'impossibilità di dare seguito al rapporto consortile ovvero l'impossibilità di partecipare alla vita del Consorzio. All'interno della scrivente i dati saranno conosciuti dalle funzioni aziendali che necessitano di contattare le persone fisiche che rappresentano l'azienda al predetto fine. Potranno essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con lo scrivente Consorzio e che sono autorizzati ad agire per suo conto e con i quali insiste, se del caso, un accordo di Responsabili Esterni. I dati non saranno diffusi a nessuno. Il dato sarà trattato per l'intero periodo necessario alla gestione della predetta finalità e per gli obblighi di legge ad essi connessi e sarà conservato per un periodo non inferiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto consortile. Ai fini di consentire a questo Consorzio di poter ottemperare ai prescritti obblighi di esattezza e aggiornamento del dato preghiamo la società di comunicarci/farci comunicare ogni variazione in merito a nome/cognome, titolarità indirizzo di posta elettronica e correlato numero di telefono.*

2) *Dati di persone fisiche dipendenti del Consorziato. In particolare il nome-cognome/indirizzo di posta elettronica/numero di telefono dei predetti interessati, è trattato presso questo Consorzio per la gestione del rapporto contrattuale/precontrattuale e/o assolvimento di obblighi di legge, per fare accertare esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale. Potranno, altresì essere trattati ulteriori dati necessari per la gestione dell'attività Consortile secondo quanto previsto da Statuto. In tale ottica si informa che tali dati saranno inseriti, esclusivamente per le finalità di cui sopra, all'interno del data base aziendale/rubriche telefoniche/rubrica e-mail (indirizzario di posta elettronica/rubriche telefoniche) ai fini della gestione del rapporto con il Consorziato. All'interno del scrivente Consorzio i dati saranno conosciuti dalle funzioni che necessitano di contattare i referenti che l'azienda indicherà per la gestione del rapporto ovvero per identificare coloro che contattano il Consorzio. Tale trattamento è necessario per assolvere le prescrizioni dello Statuto Consortile nonché le disposizioni del Contratto sottoscritto ed è, pertanto, obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità comporterebbe l'impossibilità di dare seguito al rapporto contrattuale. Potranno essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con la scrivente Associazione che sono autorizzati ad agire per conto del Consorzio e con i quali insiste, se del caso, un accordo di Responsabili Esterni. I dati non saranno diffusi a nessuno. Il dato sarà trattato per l'intero periodo necessario alla gestione della predetta finalità e per gli obblighi di legge ad essi connessi e sarà conservato per un periodo non inferiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto consortile. Ai fini di consentire a questo Consorzio di poter ottemperare ai prescritti obblighi di esattezza e aggiornamento del dato preghiamo la società di comunicarci/farci comunicare ogni variazione in merito a nome/cognome, titolarità indirizzo di posta elettronica e correlato numero di telefono.*

, 5) *Dati per le comunicazioni commerciali e informazioni non strettamente connesse con l'attività Consortile: Taluni dati, nome e cognome referente aziendale, indirizzo e.mail, potranno essere altresì utilizzati dallo scrivente Consorzio per comunicazioni ulteriori e finalità differenti rispetto a quelle fino a qui indicate e previste dallo Statuto Consortile e dal Contratto. La presente finalità è soggetta alla richiesta di consenso. In tale ottica il conferimento del dato per la presente utilizzazione sarà meramente facoltativo e nel caso in cui l'associato non dovesse fornire il consenso la conseguenza sarà quella di non fruire delle predette*

comunicazioni. Il consenso sarà richiesto in maniera libera ed esplicita nel contratto \_\_\_\_\_, nell'iscrizione alla newsletter.

6) Altre informazioni: Api Raee fornisce ulteriori informazioni relativamente al trattamento dei dati nell'area Navigazione Sito, Iscrizione newsletter.

Per tutte le predette finalità l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e succ. del Reg. 679/2016 in quanto compatibili.

#### ALLEGATO 1 – Calendario Comunicazione degli immessi al consorzio

MESE IMMESSO	G E N	F E B	M A R	A P R	M A G	G I U	L U G	A G O	S E T	O T T	N O V	D I C		
	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
DATA DICHIARAZ.	20- feb	20- mar	20- apr	20- mag	20- giu	20-lug	20- ago	20- set	20- ott	20- nov	20- dic	20- gen		
SEMESTRE IMMESSO	1 SEMESTRE						2 SEMESTRE							
	X							X						
DATA DICHIARAZ.							20-lug							20- gen